

ALLEGATO "B" al N. 3889/2966 di rep NOTAIO ANDREA MILESI

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOPRAZOCCO"

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Costituzione e sede

E' costituita in Gavardo , frazione di Soprazocco, l'Ente "SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOPRAZOCCO ".

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in Italia. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

All'Associazione potranno pervenire in dotazione o in eredità beni mobili e/o immobili, secondo le norme di legge.

ART.2 – Scopi

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) educare i bambini favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa, facendo salvi i principi di una retta educazione umana e spirituale;
- b) promuovere nei genitori e negli adulti in genere la riflessione ed il confronto su tematiche educative;
- c) promuovere la solidarietà familiare.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- gestire servizi di asilo nido, sezione primavera, scuola materna;

	<ul style="list-style-type: none"> • gestire la mensa interna con possibilità di somministrazione pasti all'esterno; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • indire seminari e conferenze sui temi dell'infanzia, della crescita e dello sviluppo dell'individuo in genere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/ o adolescenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attuare la formazione di educatori attraverso personale esperto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell'Associazione medesima; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestire direttamente e/o in modo congiunto con altri enti (del terzo Settore o Privati o Pubblici) servizi, anche in forma convenzionata con enti pubblici, utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • iscriversi e collaborare con associazioni a livello nazionale ed internazionale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dare consulenza ad Enti esterni per la costruzione di Progetti o la presentazione di bandi in linea con le finalità promosse dall'Associazione. 	
	<p>I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell'Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei.</p>	
	<p>Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.</p>	
	<p>Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o</p>	

nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, e quindi non a fini di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo.

L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

Titolo II – ADERENTI

Art.3 – I soci

Soci dell'associazione sono tutti coloro che versando la quota d'iscrizione annuale acquisiscono per se medesimi e per i bambini, la qualifica di soci consentendo ai bambini stessi di frequentare.

Possono essere ammessi nella struttura adibita a scuola d'infanzia, infatti, tutti i bambini nella fascia di età 0 - 6 anni, salvo diverse disposizioni di legge.

L'inizio dell'anno di frequentazione dell'associazione coincide con l'inizio dell'anno scolastico delle scuole primarie, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione dell'Associazione stessa.

I bambini frequentanti la scuola potranno accedere alla struttura anche in occasione di eventi organizzati e promossi dall'Amministrazione dell'Associazione Stessa.

Non possono essere accolti bambini che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla legge-

Art.4 – Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo determinato e decade naturalmente con la cessazione della qualifica di associato (ovvero il mancato versamento della quota

associativa con la conseguente cessazione della frequenza del bambino presso la struttura).

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per l'approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' pertanto esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano il loro sostegno allo svolgimento delle attività sociali in forma gratuita e volontaria ed esercitano la propria attività in cariche direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Art.5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per il mancato versamento delle quote associative/quote d'iscrizione entro il termine della chiusura dell'esercizio sociale; per il mancato versamento della retta mensile; per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria con i fini statuari, regolamentari o in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali; per decesso; per recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo sociale che ha competenza di deliberare l'esclusione dei soci, anche per altri gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci

Sono diritti dei soci:

- a) diritto di proporre iniziative;
- b) diritto di essere eletti ed eleggere,
- c) diritto di frequentare i locali e partecipare alle iniziative dell'Associazione;

Sono doveri dei soci:

- a) dovere di pagare la quota associativa annuale;
- b) dovere di attenersi ai principi dello Statuto e del Regolamento Interno emanato del Consiglio di Amministrazione;
- c) dovere di attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) dovere di tenere un comportamento tale da non danneggiare l'immagine ed il nome dell'Associazione.

Titolo III – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

Art.7 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea della “**SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOPRAZOCCO**” è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e ne è l'organo sovrano.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un socio nominato presidente di turno dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci

	giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta, da inviarsi	
	a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora	
	della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata, su domanda motivata e firmata, da almeno	
	un decimo dei soci.	
	L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.	
	Art.8 – Oggetto delle delibere dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	<ul style="list-style-type: none"> • provvede alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulle modifiche al presente Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 	
	ART. 9 – Validità dell'Assemblea	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà	
	più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente	
	ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda	

convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 10 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa e con il versamento della retta mensile.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti, approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri così composti: n. un membro eletto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale; n. un membro designato dal Comune di Gavardo; n. un membro designato dall'associazione A.D.A.S.M.; n. un membro designato dall'Assemblea, un membro dell'Associazione Gruppo Alpini di Soprazocco. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, decorrenti dalla data del suo insediamento, è rieleggibile e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno

	due volte l'anno.	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se sono effettivamente	
	presenti in maggioranza i suoi membri e con i loro voti favorevoli di maggioranza; in	
	caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige il relativo verbale, su	
	apposito libro e sarà obbligatoriamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	I poteri del Consiglio di Amministrazione sono i più ampi per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • compila eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • stipula e scioglie tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività associativa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • assume e licenzia il personale dell'Associazione, ne fissa le retribuzioni e le 	
	mansioni entro i limiti stabiliti dalle norme;	
	<ul style="list-style-type: none"> • conferisce procure generali e speciali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • compie tutti gli atti ordinari e straordinari dell'Associazione, eccetto quelli 	
	assegnati all'Assemblea dei Soci;	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera il recesso dei consiglieri. 	
	In tale ultimo caso il numero della maggioranza richiesta per deliberare è i 2/3 dei suoi	
	membri e la deliberazione deve essere ratificata dall'Assemblea entro sessanta giorni	
	dalla sua pronuncia. La revoca produce effetti dalla data della ratifica da parte	
	dell'Assemblea.	
	In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua	
	sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea	

annuale.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede agli organi interessati la designazione dei propri rappresentanti così da poter procedere al rinnovo del Consiglio.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla sua costituzione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio nonché con speciale procura, per atti particolari o categorie di atti omogenei, ad un altro socio o dipendente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il

Presidente.

Art.13 – Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla sua costituzione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'adempimento del Presidente.

Art. 14 – Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee degli Associati e del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Titolo IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art.15 – Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

	agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	<ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali degli associati e di terzi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 	
	finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione. 	
	ART. 16 – Contributi	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale e dalle rette	
	di frequenza il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.17 – Bilancio	
	L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo che vengono	
	predisposti secondo i termini di legge.	
	I bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea degli associati per l'approvazione, per	
	questo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni	
	precedenti la convocazione dell'adunata ordinaria e mantenuti a disposizione di tutti	
	coloro che abbiano motivo ed interesse alla loro lettura. La richiesta di copie potrà	
	essere soddisfatta a spese del richiedente.	
	Art.18 – Avanzi di gestione	
	All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di	
	gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	dalla legge.	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti all'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, secondo norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Art.20- Trattamento del Personale

La gestione del personale segue il Regolamento interno, ove disposto, che è subordinato al C.C.N.L. FISM.

Al personale devono essere richiesti titoli di idoneità secondo leggi e regolamenti vigenti.

Per il personale religioso viene rispettata la convenzione in atto con l'Istituto Religioso di appartenenza.

Art.21 – Consultazione di esperti / consulenze esterne

Gli organi della scuola potranno avvalersi di pareri consultivi di una rappresentanza qualificata di esperti in campo medico/psicopedagogico o comunque nelle materie che dovessero rendersi necessarie per una corretta gestione.

Art.22- Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore a seguito della nomina del Consiglio di amministrazione (fine marzo 2022).

Art.23 – Clausola arbitrale.

Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla competenza della

F.I.S.M. provinciale che decide irrisolvemente in modo definitivo.

F.to Tomasoni Pier Luigi

F.to Don Italo Gorni

F.to Sabrina Pasquali

F.to Massolini Marica

F.to Marcella Fregoni

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.